



TRIBUNALE DI IMPERIA

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Silvana Oronzo

Presidente

Pasquale Longarini

Giudice

Maria Teresa De Sanctis

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso con cui la società A.M.A.T. s.p.a, con sede legale in Imperia, San Pio da Pietrelcina n. 42, P. IVA e C.F. n. 01295850083, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Barbara Pirero, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Andrea Pericu e dall'Avv. Alessandro Bonati del Foro di Genova, ha proposto domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva *ex art.* 161, comma 6, l.f.;

Rilevato che la ricorrente ha sede legale nel circondario di questo Tribunale;

Viste le produzioni documentali allegate al ricorso da cui risultano i presupposti dimensionali per accedere alla procedura e considerato che, alla stregua dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nella pronuncia del 27.9.2013 n. 22209, la partecipazione, peraltro non totalitaria, del Comune di Imperia al capitale sociale della s.p.a. proponente e lo svolgimento di attività di servizio pubblico non comportano equiparazione della società ad un ente pubblico;

Verificato il rispetto delle formalità previste dall'art. 152, 2° e 3° comma, l.f. in quanto l'approvazione degli organi societari della proposta in esame risulta dal verbale redatto dal Notaio Dott. Franco Amadeo della riunione del Consiglio di Amministrazione del 31.10.2018, registrato il 2.11.2018;

Verificato l'avvenuto deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, di una situazione patrimoniale e contabile aggiornata al 30.9.2018 e dell'elenco dei creditori con l'importo dei rispettivi crediti, conformemente a quanto previsto dall'art. 161, 6° comma, l.f.;

Ritenuto che il termine da assegnarsi per la presentazione del piano, della proposta o, in alternativa, del piano di ristrutturazione dei debiti possa essere concesso, attese le dimensioni dell'impresa, nella sua misura massima;

Ritenuto necessario disporre ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, la nomina del Commissario Giudiziale per vigilare sulle modalità di predisposizione del piano e della proposta, sull'ottemperanza degli obblighi informativi e sulle modalità gestionali dell'impresa,



soprattutto considerando il lasso temporale concesso per la predisposizione del piano, onde accertarne la rispondenza alle finalità espresse nel ricorso, di superamento dell'attuale stato di tensione finanziaria della società, mantenendo la continuità aziendale;

Ritenuto necessario disporre il deposito di adeguata cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura, ivi comprese quelle necessarie a corrispondere gli oneri di spettanza del Commissario Giudiziale;

Ritenuto congruo per le spese della presente fase procedurale l'importo di € 20.000,00;

Osservato, quanto alla decorrenza del termine, che l'art. 33 del D.L. 22/6/2012, conv. dalla l. 7/8/2012 n. 134, modificando tra l'altro l'art. 161 l.f. ha introdotto la possibilità di posticipare la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 ad un momento successivo rispetto al deposito del ricorso "*entro un termine compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi*"; considerato che tale modalità di presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (c.d. *domanda prenotativa*) costituisce un'alternativa rispetto all'ordinario deposito simultaneo, il termine sopra indicato non può che decorrere dal deposito del ricorso, giacchè in caso contrario il termine stesso verrebbe ingiustificatamente esteso in relazione alla data di emissione del provvedimento del Tribunale;

P. Q. M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. **ASSEGNA** termine alla società ricorrente di 120 giorni decorrenti dal deposito del ricorso (ossia dal 6.11.18), e dunque termine sino al **6 marzo 2019**, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione richiesta dall'art. 161 commi secondo e terzo l.f. o in alternativa di domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, primo comma l.f.;
2. **NOMINA** Commissario Giudiziale il Dott. Carlo Amoretti, con studio in Imperia, Via della Repubblica n. 43, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine e successivamente (in caso di deposito del piano e della proposta) fino all'eventuale decreto di ammissione, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati, nonché esprimere i pareri richiesti sulle istanze eventualmente presentate;
3. **DISPONE** che la ricorrente adempia agli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria, con allegazione di elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio ed alla attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta definitiva e del piano, nella quale siano indicati gli incarichi conferiti in vista dello stesso e i compensi eventualmente corrisposti o da



corrispondere, mediante deposito mensile a partire dal 15 dicembre 2018 e sino alla scadenza del termine fissato; In particolare, la società dovrà depositare con periodicità mensile una situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, va pubblicata nel registro delle imprese a cura del Cancelliere;

4. **STABILISCE** fondo spese in € 20.000,00 e che la metà di tale importo sia depositato entro giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto, presso la Cancelleria di questo Tribunale.

5. **SEGNALA:**

- a) che non possono essere compiuti fino all'eventuale decreto di ammissione di cui all'art. 163 l.f. atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della somma per le spese fissata da questo Tribunale.

Imperia, 9.11.2018

Il Giudice Estensore
Dott. ssa Maria Teresa De Sanctis

Il Presidente
Dott.ssa Silvana Oronzo

TRIBUNALE DI IMPERIA
Depositato in Cancelleria
Imperia, 14.11.2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Elena DORIA MIGLIETTA

